



18 dicembre 2023

# Disegno di legge AC 1606, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese

**Audizione Elettricità Futura**

**Commissioni riunite Ambiente (VIII) e Attività produttive, commercio e turismo (X) della Camera dei Deputati**

# DL Sicurezza Energetica


## Il punto di vista di Elettricità Futura

**Elettricità Futura** è la principale Associazione dell'industria elettrica italiana rappresentando oltre il 70% del mercato.

L'Associazione dà complessivamente un giudizio positivo del **DL Sicurezza Energetica** perché dimostra la volontà di aumentare l'indipendenza nazionale e la competitività industriale anche attraverso la diffusione delle energie rinnovabili.

Tuttavia, c'è la necessità di **meglio definire**, e in alcuni casi **correggere**, alcune misure del Decreto.

Resta fuori da questo Decreto il tema delle **concessioni idroelettriche** su cui Elettricità Futura ha già condiviso con il Governo la propria posizione.



# DL Sicurezza Energetica

## Le misure d'interesse

Il Decreto introduce importanti misure per proseguire nella realizzazione delle missioni del PNRR e per avviare interventi urgenti in ambiti critici del mercato energetico.

Gli articoli di maggiore rilievo per Elettricità Futura sono:

- Art. 1 Promozione autoproduzione FER per **energivori** a rischio delocalizzazione
- Art. 4 **Incentivi per Regioni** e Province a ospitare impianti FER
- Art. 5 Contributo impianti a **bioliquidi** per la flessibilità del sistema
- Art. 6 **Condensatori** ad aria per centrali termoelettriche
- Art. 8 Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli **impianti eolici galleggianti** in mare
- Art. 14 Liberalizzazione del **mercato**
- Ulteriori articoli d'interesse (art. 7, art.10, art.12)

# DL Sicurezza Energetica

## Autoproduzione energivori (art.1)

- È previsto un ordine di priorità per la realizzazione di impianti FER (FV o eolici) a favore delle imprese energivore, nei casi di istanze concorrenti per la concessione di superfici, fino al 31.12.2030.
- La misura si applica ad impianti con potenza minima di 1 MW anche realizzati da soggetti terzi che stipulino con l'impresa contratti di approvvigionamento a termine.
- Nelle more della realizzazione dell'impianto le imprese energivore hanno facoltà di richiedere al GSE l'anticipazione, per un periodo di 36 mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile, e delle relative garanzie di origine.
- Misura nel complesso positiva che conferma la **maggior competitività economica, oltre che ambientale, delle energie rinnovabili.**
- Positivo che nel testo finale non si preveda come all'inizio priorità nell'assegnazione di aree alle imprese energivore, ma nella **realizzazione anche da parte di soggetti terzi** di progetti a supporto dei consumi di tali imprese.
- Importante che in sede di attuazione siano affrontate tematiche aperte quali la **variabilità del perimetro degli energivori e le modalità di restituzione** del valore dell'energia anticipata (che dovrebbe essere anticipata a valori di mercato e comunque correlata ai costi effettivi della tecnologia FER installanda in termini di LCOE).

# DL Sicurezza Energetica

## incentivi per Regioni e Province (art.4)

- È prevista la creazione di un fondo destinato a Regioni e Province per la decarbonizzazione, che verrà finanziato anche chiedendo ai produttori FER con impianti di potenza > 20 kW costruiti entro il 31/12/2030 un contributo annuo di 10€ per ogni kW di potenza dell'impianto per i primi 3 anni dall'entrata in esercizio.
- Introduce un onere aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quanto già sostenuto dai produttori, creando un'ulteriore barriera allo sviluppo delle FER. Le misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale **non dovrebbero essere di natura pecuniaria**. Se questa disposizione dovesse essere mantenuta, sarebbe necessario verificarne la **compatibilità con le altre misure compensative, evitando plurime imposizioni** e computando gli oneri nella definizione delle basi d'asta dell'emanando DM FER X.
- Le risorse raccolte inoltre dovrebbero essere **impiegate per accelerare i processi autorizzativi** (più competenze, risorse umane, digitalizzazione, etc.).
- Andrebbe circoscritto e calibrato il perimetro di applicazione dell'onere in modo tale da considerare le caratteristiche della singola fonte rinnovabile o comunque i diversi costi di investimento iniziali. L'onere dovrebbe inoltre rivestire carattere di **una tantum anziché incidere per un triennio e non riguardare i progetti già avviati**.
- L'attuale **esclusione** dal versamento del contributo dovrebbe essere estesa a tutti gli impianti **idroelettrici** tenuti alla **fornitura gratuita** di energia alle regioni e alle province autonome e al pagamento delle misure di compensazione ambientale e territoriale previste. Andrebbe inoltre valutato di escludere gli **impianti destinati all'autoconsumo** ed eventualmente anche degli impianti oggetto di contrattualizzazione di lungo termine dall'applicazione del contributo.

# DL Sicurezza Energetica

## Bioliquidi (art. 5)

- È istituito un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili, con riferimento agli impianti già in esercizio.
- Fino a fine 2024 è prevista l'applicazione dei Prezzi Minimi Garantiti agli impianti coinvolti nel meccanismo.
- Misura positiva, ma che presenta alcune limitazioni. La previsione dei prezzi minimi fino al 2024 è riduttiva (i PMG non sono ancora nemmeno stati adottati. Inoltre la bozza precedente del DL prevedeva il 2026).
- Il vincolo di impianto abilitato non è chiaro e andrebbe stralciato, estendendo la misura anche a impianti di grande taglia.
- Il sistema della contrattualizzazione della capacità non favorisce (ovvero **può penalizzare**) gli impianti, gran parte in cogenerazione, in **autoconsumo** o a **servizio esclusivo di siti produttivi**, i quali, non immettendo in rete, non contribuiscono alla flessibilità del sistema. Per impianti a bioliquidi sostenibili che non immettono energia in rete (in tutto o in parte) dovrebbe comunque essere **garantito l'accesso ai PMG come alternativa al meccanismo di remunerazione, anche dopo il 2024**, o altro tipo di finanziamento.
- Inoltre, è necessario prevedere degli adeguati meccanismi di supporto per favorire la decarbonizzazione delle Isole Minori con biocarburanti sostenibili, delegando il MASE per la definizione dei provvedimenti di dettaglio.

# DL Sicurezza Energetica

## Condensatori ad aria (art. 6)

- Sono previste semplificazioni autorizzative per l'installazione di condensatori ad aria presso centrali termoelettriche con potenza  $>300\text{MW}$ , per mantenerne l'esercizio anche in condizioni di siccità. La misura non comporta costi a carico della finanza pubblica.
- Opportuno prevedere un **ampliamento delle disposizioni** previste per le semplificazioni autorizzative in modo tale da includere **qualunque soluzione tecnica atta allo scopo** (ad esempio torri di raffreddamento e modifiche alle opere di captazione dell'acqua condensatrice in impianti termoelettrici già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, anche in ciclo aperto. Sistemi basati sulla tecnologia di raffreddamento ad aria del fluido del circuito di condensazione, ovvero con utilizzo esclusivamente di aria). Ciò consentirebbe di ampliare le scelte progettuali da realizzare in funzione delle differenti peculiarità degli impianti esistenti, fermo restando l'obiettivo di garantire un impiego più efficace della risorsa idrica e l'efficienza dell'impianto stesso, ottimizzando inoltre la continuità della produzione di energia elettrica.
- Da modificare alcune previsioni non congruenti con l'entità delle modifiche richieste per l'installazione di un condensatore ad aria (es. realizzazione del nuovo condensatore su superfici all'interno delle centrali esistenti o in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale).

## DL Sicurezza Energetica

### impianti eolici galleggianti (art. 8)

- È prevista la raccolta di manifestazione d'interesse dalle Autorità di sistema portuali per l'individuazione in due porti del Mezzogiorno di aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti nella cantieristica navale per la produzione eolica in mare.
- Le aree verranno individuate con decreto MASE e MIT che indicherà gli interventi infrastrutturali da realizzare e le relative modalità di finanziamento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
- **Misura importante per favorire l'auspicato sviluppo del settore eolico offshore.**
- Previsioni piuttosto generiche e **assenza di individuazione di fondi pubblici.** Sarà importante l'attuazione delle misure.
- Importante che la misura sia coordinata con le disposizioni del cd DM FER 2.



# DL Sicurezza Energetica

## Mercato Retail - procedure competitive e tutela clienti domestici (art. 14)

- Sono confermate, ma posticipate al 10 gennaio 2024 (dal 11/12/23), le aste per il Servizio a Tutele Graduali per i clienti domestici non vulnerabili e conferito mandato ad ARERA di definire la tempistica di avvio del Servizio (attualmente al 1° aprile 2024). Per i clienti vulnerabili invece è prevista la realizzazione di un servizio ad hoc, il “Servizio di vulnerabilità”, a condizioni regolate da ARERA.
- Positivo che la misura sia stata inserita nel DL dopo l’eliminazione nei precedenti testi e che non siano state introdotte variazioni significative delle scadenze attualmente previste dalla norma primaria relativamente alle procedure STG. Auspicabile la conferma dell’avvio del servizio entro pochi mesi dalla data prevista (attualmente 1° aprile 2024).
- Da chiarire gli aspetti applicativi del **servizio di vulnerabilità** e le tempistiche. Sarà importante la definizione delle condizioni da ARERA.
- **Molto critica l’assenza di un meccanismo di copertura dei costi, documentati, non recuperabili degli attuali esercenti il servizio di maggior tutela** a valle della cessione dei lotti di clienti al nuovo esercente STG. Necessario prevedere inoltre misure a salvaguardia del personale impiegato e degli asset utilizzati dagli esercenti la maggior tutela e a salvaguardia dei dipendenti delle imprese terze.

# DL Sicurezza Energetica

## Grandi concessioni idroelettriche (art. espunto dalle prime bozze)

- Il testo iniziale del decreto includeva integrazioni alla disciplina di riassegnazione delle grandi concessioni di derivazione scadute o in scadenza, introducendo un'ulteriore opzione a disposizione delle Regioni per l'aggiudicazione di nuove concessioni, in particolare prevedendo la possibilità di riassegnazione da parte delle Regioni al concessionario scaduto o uscente, previa proposta tecnico-economica e finanziaria e un piano di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, sia per la manutenzione delle opere che di ulteriori investimenti. Le modifiche ipotizzate hanno peraltro trovato ampia e manifestata condivisione da parte delle Regioni e delle Province autonome.
- È fondamentale che la misura sia introdotta, per **superare l'impasse dell'attuale quadro normativo per la riassegnazione delle derivazioni**, tenendo conto del perdurare della **mancanza di reciprocità tra Paesi europei**, della **disomogeneità a livello regionale**, della **chiusura della procedura di infrazione** contro l'Italia e nei confronti degli altri Paesi che non prevedono procedure competitive.
- La proposta consentirebbe di assicurare un **rapido sblocco degli investimenti**, a beneficio anche dei territori montani sui quali gli impianti insistono, ed un adeguato **rilancio industriale del settore idroelettrico**, costituito per oltre il 60% da centrali con un'età media superiore a 70 anni, e che ad oggi rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile e tra le principali fonti di generazione di energia elettrica in Italia.

# DL Sicurezza Energetica

## Ulteriori temi d'interesse

- Art. 7 Disposizioni in materia di **stoccaggio geologico di CO2**

Positive le misure in materia di CCS e, in particolare, l'esplicito riferimento al settore termoelettrico come potenziale fruitore dei servizi di trasporto e stoccaggio della CO2. Ciò consentirà di sviluppare la produzione programmabile e low carbon, a beneficio dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema elettrico nazionale. Tale misura è abilitante ad una maggiore penetrazione delle produzioni da fonti rinnovabili intermittenti.

- Art. 10 Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di **teleriscaldamento** e teleraffrescamento

Rispetto ai fondi per progetti di teleriscaldamento espunti dalla graduatoria PNRR occorre un rapido avvio dei DM implementativi MASE, con definizione di tempi/modalità/vincoli eventuali.

- Art. 12 Registro **tecnologie FV** prodotte in UE

Importante che sia chiarita la finalità del registro.

# Grazie per l'attenzione